

Sentenza: 26 aprile 2012, n. 106

Materia: caccia.

Limiti violati: art. 117, II comma, lett. s) Cost – Norme primarie interposte: art. 21, comma I, lett. m), l. 11 febbraio 1992, n. 157.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tar Liguria

Oggetto: art. 47, comma 5, L. R. Liguria 1° luglio 1994, n. 29, aggiunto dall'art. 10 della L. R. 3 settembre 2001, n. 28..

Esito: illegittimità costituzionale.

Estensore nota: Enrico Righi

Il Tar Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale sulla norma in oggetto. Tale norma introduce la possibilità per le province, in deroga al divieto generale stabilito dalla legge nazionale sull'attività venatoria, di consentire il prelievo di selvaggina anche su terreno innevato, sia pure con riferimento alle sole specie ungulate.

La Regione Liguria interviene nel giudizio.

A parere del Tar rimettente, tale normativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato la predisposizione di un nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.

L'ordinanza è stata emessa in pendenza di un procedimento giurisdizionale amministrativo relativo all'impugnazione di un atto della Provincia di Genova, con il quale l'amministrazione si avvale della possibilità concessa dalla legge regionale.

Secondo la difesa regionale, posto che una deroga al divieto di caccia su terreno innevato si rinviene anche nella legge nazionale ed è relativa alla zona faunistica delle Alpi, tale zona andrebbe individuata non con criteri legati al fattore geografico- orografico, bensì con il criterio relativo al fattore "presenza della fauna tipica alpina".

Inoltre, la Regione Liguria invoca l'applicazione della legge 248/2005, di conversione del d.l. n. 203/2005, che all'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, permette alle regioni di regolamentare il prelievo venatorio di selezione degli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari previsti dalla legge statale n. 157/1992.

La Corte provvede a chiarire alcuni punti.

Innanzitutto ritiene del tutto illogica ed irrazionale la individuazione della Zona faunistica delle Alpi attraverso la presenza delle specie tipiche, prescindendo dal dato geografico ed orografico.

Secondariamente, fa rilevare come la norma primaria fondante il potere amministrativo attribuito alle province sia stata correttamente individuata dal Tar rimettente nell'art. 47, comma 5, L.r. n. 29/1994, senza che dovesse darsi sfogo a valutazioni dell'art. 35, comma 2 bis, che riguarda ad ogni evidenza altra fattispecie: la possibilità di consentire la caccia di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi di cui alla legge 157/92, in applicazione della citata legge n. 248/2005.

La Corte conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47, comma 5, L. R. Liguria 1° luglio 1994, n. 29, aggiunto dall'art. 10 della L. R. 3 settembre 2001, n. 28, per violazione dell'art. 117, II comma, lett. s) della Costituzione, per il fatto che spetta allo Stato

la predisposizione di livelli minimi di tutela della fauna selvatica, rispetto ai quali le regioni possono agire solo in senso restrittivo, ovvero imponendo un livello di tutela maggiore. La disposizione oggetto di giudizio appronta invece, in maniera palmare, un livello di protezione della fauna selvatica deteriore rispetto agli *standard* minimi (fra i quali il divieto di caccia su terreno innevato) imposti dalla normazione primaria interposta.